

**Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
(Reg. UE n. 1305/2013 - art. 15)**

D.D. 22 dicembre 2020, n. 12542 (BURU Supplemento ordinario n. 7 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio 2021) PSR per l'Umbria 2014/2020 - Misura 2 - sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza. Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno. Annualità 2021.

Comunicazioni e F.A.Q. - Aggiornamento al 06/05/2021

A. Articolo 5 – Condizioni di ammissibilità

Quesito n. 1: *abbiamo il caso di un consulente con diploma in ragioneria, che si propone per ambiti di consulenza non attinenti al titolo di studio adducendo nel cv un'esperienza lavorativa ultra triennale su ambiti di intervento attinenti alle materie e ai settori per i quali propone il servizio. Il soggetto può ritenersi qualificato?*

Risposta: I consulenti devono avere una regolare iscrizione agli albi o ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza oppure un'esperienza documentata almeno triennale su ambiti di intervento attinenti alle materie e ai settori per i quali si propone il servizio. Quindi il caso posto avrebbe tale requisito, purchè la esperienza sia debitamente dimostrata.

Quesito n. 2: *nel caso in cui l'organismo di consulenza non disponga sufficientemente di personale proprio, dotato di tutte le professionalità e le competenze necessarie per attuare i servizi proposti, può acquisire le professionalità mancanti attraverso collaborazioni con soggetti aggregativi (cooperative, consorzi, ecc.) che potrebbero fungere da un lato come soggetto Affidatario nella formulazione del contratto di consulenza nei confronti degli associati destinatari e dall'altro come fornitori di personale qualificato da mettere a disposizione dell'Organismo, per erogare per il servizio di consulenza in favore delle aziende socie Destinatarie?*

Risposta: Il bando prevede esplicitamente, tra le condizioni di incompatibilità "soggetti che risultano essere dipendenti del destinatario o dell'affidatario a favore del quale viene reso il servizio di consulenza". Non è pertanto possibile avvalersi degli affidatari quali prestatori di consulenza. Inoltre, l'organismo di consulenza, può stipulare contratti per avvalersi di competenze esterne direttamente con i consulenti e non con società terze.

B. Articolo 10 – Presentazione della domanda di sostegno

Quesito n. 1. Allegato 1: *gli organismi erogatori dei servizi di consulenza aziendale non ancora riconosciuti quale allegato specifico devono inviare?*

Risposta: Gli organismi già riconosciuti devono trasmettere unitamente alla domanda di sostegno l'allegato 1.1 mentre quelli nuovi devono trasmettere l'allegato 1.2.